



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO USR CISL CAMPANIA

(Aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale Confederale del 27 maggio 2016 e recepite con delibera del Commissario del 12 gennaio 2017)

(Aggiornato con le modifiche all'art.42,+ come da delibera del Commissario del 22 settembre 2017)

(Aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale Confederale del 16 dicembre 2019 e recepite dal Consiglio Generale USR Cisl Campania del 30 marzo 2021)

(Aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale Confederale del 14 dicembre 2022 e recepite dal Consiglio Generale USR Cisl Campania del 11 gennaio 2023)

(Aggiornato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale USR CISL Campania del 23 settembre 2024)

PARTE I
NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLE/AGLI ISCRITTE/I E ALLE/AI
DIRIGENTI

CAPITOLO I
Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Cisl deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei Servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e del versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la card di iscrizione dell'anno in corso. All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto USR e dell'art. 14 dello Statuto confederale le/i socie/i espulse/i dall'organizzazione, per essere riammessi, devono inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del Sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente UST.

Le/I soci espulse/i dalla Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento della espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi confederali, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite, oltre quelle previste dall'art. 25 dello Statuto della USR, dagli artt. 7 e ss. del presente Regolamento, le "incompatibilità funzionali":

- a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale. Restano valide le incompatibilità previste dagli art. 7 e seguenti del presente regolamento, nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 11.

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per avere assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 25 dello Statuto USR e 7-8-9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del presente Regolamento.

Articolo 6

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria, a tutti i livelli, le cariche di:

- a) Segretaria/o generale,
- b) Segretaria/o generale aggiunta/o
- c) Componente della Segreteria USR e UST.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di:

- 1) componente delle Segreterie di categoria regionale - interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6000 iscritte/i
- 2) componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di 1000 iscritte/i.

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sull'incompatibilità di cui al successivo art. 9 vengono di seguito definiti gli Enti, le Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali della CISL quelli promossi dalla stessa organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (*INAS*).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (*SICET*) le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR e delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni sindacali confederali e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite insieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (*ADICONSUM-ISCOS-ANOLF-ANTEAS*).

Sono Società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR-USI o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione, ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato

patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 8

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria con:

- a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.
- c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria.
- d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria con:

- a) gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale.
- b) gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche.
- c) gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di segretaria/o generale, segretaria/o generale aggiunta/o e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 9

In presenza di specifico e motivato ricorso la Segreteria confederale sottopone al giudizio politico del Consiglio generale confederale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Articolo 10

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta comunicata entro 15 giorni dalla elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il Dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, art. 8, 1° comma del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo della USR è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art. 25 dello Statuto della USR, comma 1 lett. *a* e *c*, deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il Dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 8 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) comma 1 del medesimo art. 25 dello Statuto USR, decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 25 dello Statuto USR e dall'art. 5 del presente Regolamento decadono dalle cariche sindacali.

Le/i soci dimissionarie/i o decadute/i ai sensi del citato art. 25 dello Statuto USR e 5 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 11

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/i componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale dei Pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio

entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente, alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al 5° comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale dell'Unione Sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale dell'USR, gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Articolo 12

Ai fini dell'applicazione dell'art. 24 comma 1 dello Statuto USR, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, si stabilisce che per le/i Segretarie/i Generali, le/i segretarie/i generali aggiunte/i e le/i componenti di Segreteria della USR, di Federazione di categoria regionale e territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati. (12 anni).

La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorchè in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

La /Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 2, dello Statuto USR Campania, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Proviviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12 anni).

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti CISL

Articolo 13

I Comitati Esecutivi della USR, è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 7 e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del Sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 14

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche

ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 15

Le designazioni delle/dei rappresentanti di cui all'art. 13 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 13 del presente Regolamento. La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria regionale che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Articolo 16

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).

PARTE II NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV Validità delle sedute e votazioni

Articolo 17

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 18

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

Le proposte di Presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Articolo 19

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto; incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.

Tutte le/gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e Regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione della Segreteria della USR Campania sarà di 3 componenti compresa/o la/il segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

La composizione della segreteria regionale dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi. Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per l'elezione del Comitato Esecutivo o di organismi similari, con voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio generale si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/o generale in carica, ferma restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori. Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro. Per le elezioni del Comitato Esecutivo, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 20

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli organismi

Articolo 21

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità e decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretario/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 22

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e

delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria della USR ha facoltà di far intervenire alle riunioni degli organismi dirigenti di strutture che non siano componenti nonché le/gli operatrici/operatori dell'Unione regionale o esperte/i per le particolari materie in discussione. Le/I singole/i iscritte/i degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 23

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione. Le/I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII Il Collegio dei Probiviri

Articolo 24

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della USR devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al 1° comma, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il ricorso al Collegio confederale dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia del Collegio dei probiviri della USR, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 27, del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali controinteressate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 19 dello Statuto USR.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. La/il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 25

Il Collegio confederale dei Probiviri è competente a giudicare in prima e ultima istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'art. 78 2° comma del presente Regolamento. Qualora la USR fosse priva del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della USR, dandone contestualmente notizia all'interessata/o. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessata/o. Nel caso in cui il Collegio dei probiviri della USR non si pronunci entro il termine di cui all'art. 24 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria della USR entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 26

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1^o al 31 agosto di ciascun anno, dalla data di celebrazione del Congresso della USR alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 22, comma 7, ultima parte, dello Statuto della USR ed in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 27

Ai fini della determinazione delle competenze del Collegio dei probiviri di cui all'art. 11 dello Statuto Confederale e dell'art. 18 dello Statuto della USR, si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'art. 11, 3° comma, dello Statuto Confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Articolo 28

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'art. 24 del presente Regolamento sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 29

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali e orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide

in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri. Le vertenze, riguardanti elezioni per i delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 30

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di due componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 31

Nelle ipotesi previste dall'art. 20, ultimo comma, dello Statuto della USR, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o. A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 32

Nelle ipotesi previste dall'art. 21, comma 3°, dello Statuto USR, il Collegio dei Probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione. A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica. La/il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'art. 23 dello Statuto USR la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto. Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'art. 23, comma 2°, dello Statuto USR, il competente Collegio dei Probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare. In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria USR l'inizio del procedimento.

CAPITOLO VIII Commissariamento e Reggenza

Articolo 34 – Commissariamento

La/il Commissaria/o di cui all'articolo 40 dello Statuto Confederale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla

ricostituzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, la/il commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Articolo 35

Il termine di quindici giorni, di cui all'art. 10 dello Statuto Confederale, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Articolo 36

La/il commissaria/o previsti dall'articolo 40 dello Statuto Confederale compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organismi.

Articolo 36 bis – Reggenza

La/Il reggente, di cui all'art. 33 dello Statuto USR, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura confederale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i generali dall'art. 5 del presente Regolamento.

CAPITOLO IX

Articolo 37

L'assetto territoriale della Cisl della Campania è così configurato:

- UST CASERTA
- UST SALERNO
- UST IRPINIA - SANNIO
- UST NAPOLI

PARTE IV - NORME SUGLI ORGANI DELLA UNIONE SINDACALE REGIONALE

CAPITOLO X

Il Congresso Regionale

Articolo 38

Il Consiglio regionale, contestualmente alla convocazione del Congresso regionale, emana il Regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari a trenta per cento. Al Consiglio Generale della USR è affidata la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali (confederali) interessate da processi di accorpamento

Articolo 39

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, il regolamento congressuale, della USR dovrà prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale. Il regolamento prevedrà altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Articolo 40

La FNP partecipa ai Congressi della USR e delle UST con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutte le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO XI

Il Consiglio Generale Regionale

Articolo 41

Il Consiglio generale regionale è costituito da componenti di diritto, designati ed eletti dal Congresso, per un totale di 151, di cui:

- componenti di diritto:

a) n. **18** Segretari Generali regionali delle Categorie di I e II affiliazione, previste all'art. **62** del presente Regolamento;

b) n. **4** Segretari Generali delle UST e n. **1** rappresentante della provincia accorpata non rappresentata.

- componenti designati:

c) n. **30** rappresentanti di Federazione Regionale di categoria, di cui **11** elette/i dal Consiglio generale della FNP.

Il riparto dei **19** rappresentanti di competenza delle altre Federazioni Regionali risulta dal numero dei quozienti ottenuti dalla media del numero complessivo delle/degli iscritte/i ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per **19** la media del numero complessivo delle/degli iscritte/i alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori.

d) n. **15** rappresentanti delle UST. I rappresentanti delle UST sono ripartiti con quoziente ottenuto dividendo per **15** la media del numero complessivo delle/degli iscritte/i alla Cisl nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

e) n. **1** rappresentante per ogni provincia anche se accorpata ad altra provincia (per un totale di **5**).

- componenti eletti:

f) n. **78** componenti eletti dal Congresso, di cui **16** candidati dalla FNP (ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Confederale); qualora risultasse eletto un numero inferiore ai **16**, il Consiglio Generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della Cisl tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo.

Le/I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto f) va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 39 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio generale elette/i dal Congresso, di cui alla lettera f), questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, la/il Presidente dei Comitati di Vigilanza degli Enti Previdenziali di estrazione Cisl.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl, le/i responsabili dell'INAS, del CAF, del SICET, e della Fondazione Domenico Colasanto, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la Cisl ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ANTEAS, ANOLF)

Articolo 42

Qualora un componente di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere a), b), c) d) f) dell'art. 41 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria regionale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso, anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario/o regionale. Le/I componenti di diritto del Consiglio Generale se eletti in Segreteria Confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 43

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale fino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 44

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'art. 12 dello Statuto USR, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria regionale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal citato art. 12 comma 6 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria regionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o P.E.C.

Articolo 45

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria regionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici della USR.

Articolo 46

La Segreteria regionale può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/o componente del Consiglio generale chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria regionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento, esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 47

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata almeno da 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 12, 6° comma, dello StatutoUSR.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 48

Il Consiglio generale regionale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche e con funzioni istruttorie e di proposte per le decisioni del Consiglio generale.

La Segreteria propone al Consiglio generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria della USR.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

Articolo 49

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 delle/i componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 50

Il Consiglio generale in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO XII

Il Comitato Esecutivo Regionale

Articolo 51

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) n. 28 componenti elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) le/i componenti la Segreteria USR;
- c) la responsabile del Coordinamento femminile;

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i Responsabili dell'INAS, del CAF, del SICET, e della Fondazione Domenico Colasanto, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ANTEAS, ANOLF).

Articolo 52

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria regionale almeno **8** giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria regionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Ai fini della nomina del Commissario di cui all'art.40 comma 1 dello Statuto confederale, la Segreteria è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni relative al Commissariamento ad "acta" di cui all'art. 14 lettera e) dello Statuto USR.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ~~ovvero~~ e-mail, o ~~ancora~~ PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 53

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o generale o in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o generale aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria regionale, delegato a ciò dalla/dal Segretaria/o generale.

CAPITOLO XIII

Il Collegio dei Probiviri regionale

Articolo 54

Il Collegio dei probiviri, esercitando le funzioni attribuite e ispirandosi ai principi sanciti dallo Statuto, provvede a garantire il rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti. Il Collegio provvede, altresì, alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti il funzionamento degli organi e il comportamento di iscritti e dirigenti, nella prospettiva di rafforzamento del vincolo associativo diretto ad evitare formalismi, valorizzando l'autonoma composizione dei conflitti rimessi alla competenza del Collegio stesso.

Articolo 55

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Collegio ha la facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 56

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all'ultimo comma dell'art. 11 dello Statuto confederale spetta a tutti i soci ed alle strutture della CISL che, ritenendo lesi i propri diritti, abbiano interesse diretto al ricorso stesso. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio dei probiviri regionale. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta elettronica certificata).

Tutti i ricorsi devono essere motivati e, corredati dalla necessaria documentazione, a norma degli artt. 26-27-28-29-31-32 del Regolamento confederale, ritualmente notificati al Collegio dei probiviri regionale.

I ricorsi redatti senza indicazione di nome, cognome, o denominazione, residenza, sede o domicilio eletto del ricorrente, nonché della controparte, così come risultanti dagli atti sociali, e senza determinazione dell'oggetto del ricorso ed esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui esso si basa, sono inammissibili. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza irrevocabile.

Articolo 57

Le istanze di parte concernenti l'ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione personale e di recapito dei medesimi e, in forma sommaria, i capitoli di prova. Il Collegio ha facoltà di ridurre le liste testimoniali e può, con motivata delibera, assumere le deposizioni testimoniali, richiedendole per iscritto ai testimoni designati. I testimoni ammessi sono

convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza.

I convenuti hanno diritto di depositare controdeduzioni notificandone contestualmente copia conforme al ricorrente.

Le parti hanno facoltà di rinunciare al contenzioso prima che il Collegio si sia pronunciato in merito.

Articolo 58

Il Presidente, accertata l'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte, dispone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta elettronica certificata), la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione della controversia, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a 5 giorni prima della data fissata per la trattazione e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione richiedendone copia, presentare memorie, istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della difesa.

Il termine per comparire dinanzi al Collegio non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione.

La trattazione della controversia si svolge in contraddittorio tra le parti.

Articolo 59

E' diritto delle parti richiedere di essere ascoltate dal Collegio in ogni grado del procedimento.

Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di temporaneo impedimento è sostituito dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, dello Statuto confederale. Al Collegio dei probiviri regionale sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento, nonché la possibilità di effettuare specifici atti istruttori, anche con accesso ai luoghi ove insorga la controversia. Il Collegio provvede sulle questioni che si presentano nel corso del procedimento con ordinanza revocabile, salvo espressa diversa disposizione.

Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri regionale possono essere presenti soltanto le parti ritualmente costituite.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza dei componenti, redatte per iscritto, inviate nella loro integrità entro 15 giorni dalla loro adozione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (Posta elettronica certificata). Restano salve le disposizioni di cui alle norme statutarie e regolamentari.

Articolo 60

Ove nel corso del procedimento insorgano questioni che esorbitano dalle competenze del Collegio, questo, ove ritenga che la soluzione del giudizio dipenda dalla definizione di tali questioni, sospende il procedimento e chiede l'intervento delle corrispondenti Segreterie politiche.

Ove vengano proposte questioni incidentali i termini per la definizione dei ricorsi stabiliti dallo Statuto confederale e dal Regolamento restano sospesi fino al giorno in cui una delle parti notifichi al Collegio la sentenza passata in giudicato.

Articolo 61

Le decisioni dei Collegi della CISL saranno oggetto di riflessione e approfondimento nel corso della giornata di studio annuale che il Collegio Confederale dedica, con la partecipazione dei collegi

periferici e alla presenza della Segreteria confederale, dei Segretari generali delle Federazioni nazionali e delle USR. L'obiettivo di tale incontro sarà, altresì, un momento collegiale per un esame delle tendenze interpretative emerse nella giurisprudenza stessa e alla ricerca di indirizzi che assicurino omogeneità e certezza alla stessa.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma, i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali trasmettono i loro lodi decisori definitivi al Collegio confederale dei probiviri.

PARTE V – LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI (categoriali e territoriali)

CAPITOLO XIV Le Federazioni di Categoria

Articolo 62

Le Federazioni Regionali di Categoria sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
2. Federazione Reti (CISL RETI – I affiliazione):
 - Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI – II affiliazione)
 - Federazione dell'informazione, spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL - II affiliazione)
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
4. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
5. Federazione Agro-alimentare (FAI)
6. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS)
7. Federazione Scuola (CISL SCUOLA)
8. Sindacato dei lavoratori poste (SLP)
9. Federazione italiana trasporti (FIT)
10. Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT)
11. Federazione lavoratori somministrati, autonomi e atipici (FELSA)
12. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)
13. Federazione Università (CISL UNIVERSITA')
14. Federazione della Sicurezza (FNS)
15. Federazione Medici (CISL Medici)
16. Federazione innovazione e ricerca (FIR)
17. Federazione nazionale pensionati (FNP)

CAPITOLO XV Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 63

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni nazionali e della U.S.R., alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 64

Compete alle Federazioni Territoriali (F.S.T.):

- a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: S.A.S., RLS, RSA, TAS;
- c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle R.S.U. e dei delegati alla sicurezza d'impresa (R.S.L., RLST);
- d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle R.S.U., alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 65

Compete alle Federazioni regionali/interregionali (F.S.R.):

- a) il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale-interregionale;
- b) l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c) il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e) la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime con il coordinamento della U.S.R.;
- f) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio sociale, secondo le modalità previste dall'art. 75 del presente regolamento.

Articolo 66

Compete all'Unione Sindacale Territoriale (UST):

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con la USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le

- Associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di politiche sindacali, tesseramento e proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 67

Compete alla Unione Sindacale Regionale:

- a. la rappresentanza dell'organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali;
- b. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali;
- c. la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d. la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- e. la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le categorie regionali, le UST e i Dipartimenti confederali competenti;
- f. la scelta delle/dei rappresentanti regionali dell'organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e dell'organizzazione;
- g. la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;
- h. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, di quanto previsto nel paragrafo "e" dell'art. 66. Le Federazioni regionali di categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle dirigenti e dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;
- l. promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di categoria regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi.

Capitolo XVI Le strutture territoriali

Articolo 68

Le singole Federazioni regionali di categoria debbono informare la Segreteria della USR di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

E' fatto obbligo alle Federazioni di categoria, a tutti i livelli aggiornare l'anagrafica dei propri iscritti

in conformità alle norme ed utilizzando i supporti informatici predisposti dalla Confederazione, secondo le scadenze fissate dalla stessa.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi iscritti e trasmettere i loro bilanci in conformità alle norme, alle modalità e alle scadenze individuate dalla Confederazione.

La Segreteria della USR ha si riserva la facoltà di verifica in relazione ai commi che precedono.

Articolo 69

Le strutture prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 dello Statuto USR, devono invitare gli organismi delle Federazioni di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture ~~orizzontali~~ confederali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e o da delibere degli organismi confederali o di Federazione di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 70

Il numero delle/i rappresentanti della FNP sarà pari al **17%** del totale delle/dei componenti del Consiglio Generale regionale aventi diritto al voto, di cui il **50%** elette/i dai Comitati Direttivi della FNP e l'altro **50%** dal Congresso della USR. Qualora risultasse eletto nel Congresso USR un numero inferiore al **50%**, la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

CAPITOLO XVII

Gli Enti e le Associazioni e le società della CISL

Articolo 71

Gli enti, le associazioni e le società promosse dalla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle presidenti o dei presidenti e/o delle responsabili o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Le/I Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello regionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a tre mandati congressuali.

I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dal presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 17 dello StatutoUSR, il Collegio dei sindaci regionale non ha la competenza nei confronti di enti, associazioni e società della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo confederale.

Per quanto riguarda le società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle società da essa costituite e promosse.

PARTE VI - NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XVIII Responsabilità e competenze

Articolo 72

Il Consiglio generale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto confederale, nonché le modalità di riscossione.

Articolo 73

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della USR e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.

Di tali beni la USR disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 74

Le organizzazioni, confederali, di Federazione di categoria, rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria e territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture di Federazione di categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme dal Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche

CAPITOLO XIX **Bilanci**

Articolo 75

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali - che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci approvati dai competenti organi delle strutture dovranno essere inviati:

- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni regionali di I e II affiliazione alla USR;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla USR alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alla USR il proprio bilancio consolidato. Sarà cura della USR trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, il bilancio consolidato di competenza.

Ogni anno la Segreteria regionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Unione regionale che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo, entro la data del 30 aprile.

Il bilancio consolidato sarà certificato da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria regionale provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Segreteria regionale predispone il bilancio sociale della USR.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento confederale e regionale.

PARTE VII - ATTIVITA' ISPETTIVE

CAPITOLO XX

Ispezioni

Articolo 76

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni di Federazioni di categoria e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli art. 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

Articolo 77

Nell'ambito della propria competenza territoriale, anche la USR può effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria Confederale e, nei casi di ispezioni che riguardano strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria Nazionale di categoria interessata.

PARTE VIII - ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XXI

Obblighi di adeguamento

Articolo 78

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli della USR dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria della USR.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria della USR può avanzare richiesta al Collegio regionale

dei probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della USR.

Articolo 79

Nei casi in cui le strutture fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.

Articolo 80

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme generali contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.